



Comune di Castello Tesino

Il Sindaco

Richiamata l'ordinanza n. 84/2003 che regola la transumanza delle greggi di ovicapri sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche della stessa;

Visto il capo VIII del D.P.R. 08/02/1954, n. 320;

Visto l'art. 32 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con DPR n. 01.02.2005, n. 3/L

ORDINA

La revoca della precedente ordinanza n. 84 del 29/04/2003;

Sul territorio del Comune di Castello Tesino:

il DIVIETO DI TRANSITO E DI PASCOLO su tutto il territorio del Comune di Castello Tesino delle greggi di ovicapri nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, esclusi gli affittuari delle Malghe site nel Comune di Castello Tesino;

il DIVIETO DI PASCOLO nei parchi e nelle aree pubbliche attrezzate nonché nelle aree o percorsi destinati ad attività ludico – sportive;

il DIVIETO DI PASCOLO nelle pubbliche aree espressamente bandite.

Sarà consentito il solo transito delle greggi previo versamento di una cauzione annuale di € 2.000,00 e con il controllo del Custode Forestale e previa comunicazione al Comune con adeguato anticipo.

Per quanto riguarda il transito nelle aree di proprietà privata, dovrà sempre essere acquisito l'assenso del proprietario del fondo, fatto salvo il rispetto delle precedenti prescrizioni.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 3,00 a € 10,00 per capo.

Il controllo della presente ordinanza è demandato al Corpo Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli Ufficiali ed Agenti di P.S. e P.G. operanti in zona.

Castello Tesino, 02 maggio 2011

Ordinanza n. 18/2011

Prot. n. 3322



Il SINDACO
Sisto Fattore